

Al proprietario il controllo se l'affidatario è assicurato

Rc auto

Con le modifiche al Codice della strada una nuova responsabilità, poco chiara

Nel Ddl Concorrenza regole di portabilità della black box ma servirebbe un riordino

Maurizio Hazan

Le imminenti modifiche al Codice della strada (Cds) toccano anche l'assicurazione obbligatoria Rc auto. E sono destinate a essere seguite da altre, contenute nel Ddl Concorrenza, ora all'esame del Parlamento.

Novità in ordine sparso

Nel Codice ci sono l'estensione dell'obbligo ai monopattini (articolo a fianco), la "doppia" responsabilità del proprietario se il mezzo non è assicurato e la delega al Governo per modificare il regime dei veicoli con targa estera che circolano a lungo in Italia prevedendo anche che siano coperti da un contratto di assicurazione adeguato alle norme e ai risarcimenti italiani (articolo sulla destra). Nel Ddl Concorrenza ci sono norme per favorire la portabilità della scatola nera, sulla quale si discute da oltre 10 anni.

Dunque, ancora una legislazione "a macchia di leopardo", lontana dall'idea di generale e coordinata riforma della Rc auto da più parti auspicata, dopo varie modifiche singole e spesso incomplete, soprattutto per mancanza dei previsti decreti attuativi.

Scatola nera e Tabella indennizzi

Ne è esempio proprio la scatola nera, alla cui installazione il Codice delle assicurazioni (Cap) sin dal 2017 (articoli 132-ter e 145-bis) collega non trascurabili conseguenze tariffarie (sconti) e probatorie (in caso di sinistro). Effetti che a tutt'oggi non hanno visto la luce, in assenza del Dm attuativo che avrebbe dovuto specificare le caratteristiche tecniche del dispositivo.

Eppure, la diffusione delle black box nella prassi contrattuale di mercato induce oggi il legislatore a disciplinarne l'utilizzo, prevedendo il diritto degli assicurati, di disinstallarli liberamente e gratuitamente, alla scadenza del contratto, e di disporre dei dati da essi registrati (chilometraggi e sulla tipo di percorsi) per utilizzarli con una eventuale nuova compagnia. Un evidente rattoppo, che non copre il "buco" attuativo lasciato dal Cap.

Buco che diventa voragine, quando si parla della Tabella unica nazionale prevista, sin dal 2005, dall'articolo 138 del Cap sui criteri di valutazione pecuniari dei gravi danni non patrimoniali da lesione fisica, in caso di incidente stradale. Tabella di cui si ventila una possibile prossima pubblicazione, invero non ulteriormente differibile.

Obbligo di copertura Rc auto

Nell'articolo 193 del Cds si amplia le possibilità di controllo alle telecamere semaforiche (per chi è passato col rosso) e si prescrive al proprietario di verificare che anche quando il veicolo sia «a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica» sia coperto. Tale ultima disposizione è di discutibilissima fattura: il proprietario - di per sé obbligato a pagare le sanzioni pecuniarie in solido con il conducente (articolo 196 Cds,

salvo dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà) - è naturalmente tenuto in proprio ad assicurarlo, come portatore diretto dell'interesse assicurativo.

Non si comprende, dunque, come questo nuovo obbligo di verifica possa condurre ad apprezzabili effetti "deterrenti", che oggi non siano già presidiati dall'obbligo assicurativo imposto ex lege direttamente al proprietario. A meno che si voglia ricomprendere tra i soggetti che hanno «a qualsiasi titolo la legittima disponibilità del veicolo» anche i locatari in leasing, gli usufruttuari e gli acquirenti con patto di riservato dominio, cioè che è obbligato in proprio ad assicurarsi in luogo del proprietario.

Se così fosse, ad esempio, le società di leasing dovrebbero controllare l'adempimento da parte del locatario, ma non è chiaro quali siano le sanzioni in caso di omessa o comunque infruttuosa verifica.

Inoltre, non si comprende se, in caso di scopertura, il Fondo di garanzia che abbia indennizzato il veicolo potrà vantare diritti di recupero, oltre che nei confronti del responsabile civile, verso il proprietario del mezzo che non abbia vigilato sul corretto adempimento dell'obbligo assicurativo da parte del (diverso) soggetto obbligato.

Obbligo in aree private

A complicare poi il quadro vi è il fatto che il perimetro oggettivo dell'obbligo assicurativo è ancora incerto, ad oggi, a causa di alcuni perduranti e severi dubbi interpretativi sull'applicazione del Dlgs 184/2023, in particolare per i veicoli circolanti esclusivamente in aree private soggette a restrizioni, specie se non immatricolati.